DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(82/340/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.) di tipi proteaginosi delle varietà Amino e Finale che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa è stata deficitaria nel 1981 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese ;

considerando che è impossibile assicurare in modo soddisfacente tale approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata ;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica francese, per un periodo che scade il 30 giugno 1982, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata di una categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Francia con tali sementi che non soddisfano ai requisiti della predetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Francia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1982 la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 7 000 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.) delle varietà Amino e Finale della categoria « sementi certificate di prima riproduzione » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa raggiunge almeno il 70 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni :

— « facoltà germinativa minima 70 % »,

— « destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di 7 000 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L.) delle varietà Amino e Finale, purché esse siano destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione : « destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre 1982, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell' 11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.